

## DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI

Bellinzona, luglio 2009

## CIRCOLARE N. 18/2009

## IMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA

(circolari AFC no. 14/95 del 29 luglio 1994 e no. 7/99 del 20 gennaio 2000)

	Pag.
<b>1. In generale</b>	3
1.1 Principio dell'unità fiscale della famiglia	3
1.2 Partner registrati	3
1.3 Genitori divorziati, separati legalmente o di fatto	3
1.4 Figli sotto l'autorità parentale (minorenni)	4
<b>2. Deduzione per figli</b>	4
2.1 Imposta cantonale	4
2.2 Imposta federale diretta	5
<b>3. Deduzione per persone bisognose</b>	5
3.1 In generale	5
3.2 Requisiti per la deducibilità	6
3.3 Deduzione non ammessa	7
<b>4. Deduzione per figli agli studi</b>	7
<b>5. Aliquota d'imposta sul reddito</b>	7
5.1 Aliquota di base	7
5.2 Aliquota attenuata	7

	Pag.
<b>6. Trattamento fiscale degli alimenti</b>	8
6.1 In generale	8
6.2 Imponibilità	8
6.3 Deducibilità	8
<b>7. Autorità parentale</b>	9
<b>8. Entrata in vigore</b>	9

## **1. In generale**

### **1.1 Principio dell'unità fiscale della famiglia**

Il nostro sistema fiscale (art. 8 LT e 9 LIFD) prevede il principio dell'unità fiscale della famiglia perché stabilisce che il reddito e la sostanza dei coniugi non separati legalmente o di fatto, devono essere cumulati, qualunque sia il regime matrimoniale. Al reddito e alla sostanza dei coniugi viene pure aggiunto il reddito e la sostanza dei figli soggetti all'autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa.

L'imposizione fiscale della famiglia in un'unica entità trova la sua giustificazione nel fatto che il matrimonio rappresenta una comunità giuridica, morale ed economica. La situazione economica degli sposi li obbliga a mettere in comune i loro proventi in vista di soddisfare i bisogni della famiglia.

Di conseguenza, la capacità contributiva dei congiunti è misurabile solamente in funzione dell'insieme dei loro elementi imponibili.

### **1.2 Partner registrati**

In ambito fiscale la norma concernente i partner registrati (art. 8 cpv. 1bis LT rispettivamente art. 9 cpv. 1bis LIFD), entrata in vigore il 1° gennaio 2007, sancisce che per la LT e la LIFD, i partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi. Difatti con l'introduzione della Legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali è stato istituito un nuovo stato civile: l'unione domestica registrata che, in base al diritto federale, esplica gli stessi effetti del matrimonio nell'ambito della fiscalità diretta, nel diritto successorio, in quello delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale.

Qualora l'unione di una coppia omosessuale sia stata ufficializzata all'estero, è necessario verificare se tale unione debba o no essere considerata equivalente al partenariato registrato previsto dal diritto svizzero (a tale proposito l'Istituto svizzero di diritto comparato ha pubblicato una tabella sulle unioni omosessuali estere e la loro equivalenza con il partnerariato registrato svizzero). Solo nel caso in cui l'unione omosessuale contratta in uno Stato estero sia parificata con il partenariato svizzero, i partner possono usufruire del medesimo trattamento giuridico ed essere trattati alla stessa stregua dei coniugi e in particolare essere tassati congiuntamente e beneficiare dell'esenzione dalle imposte di donazione e successione.

### **1.3 Genitori divorziati, separati legalmente o di fatto**

La tassazione separata (art. 12 LT) per i coniugi è possibile in caso di divorzio, separazione legale o di fatto mentre per i partner registrati è possibile in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica o di separazione di fatto.

Una separazione di fatto è fiscalmente riconosciuta soltanto se sono adempiuti, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- assenza di un'abitazione coniugale (art. 162 CCS) rispettivamente assenza di un'abitazione comune (art. 14 LUD);
- sospensione della comunione domestica (art. 175 CCS) rispettivamente sospensione della vita comune (art. 17 LUD);
- esistenza di un proprio domicilio (art. 23 CCS) per ognuno dei coniugi o dei partner registrati;
- assenza dell'unione dei mezzi finanziari per l'abitazione e il mantenimento;
- durata di almeno un anno della separazione di fatto;
- stato civile che risulta dal comportamento della coppia in pubblico nell'ottica della buona fede.

#### 1.4 Figli sotto l'autorità parentale (minorenni)

Il reddito e la sostanza dei figli minorenni sono cumulati con quelli di chi detiene l'autorità parentale, ad *eccezione* dei proventi da attività lucrativa.

Per l'imposta cantonale il reddito del lavoro del figlio minorenni è dunque sempre tassato separatamente, con la particolarità che sul reddito del lavoro di natura *dipendente* egli è tuttavia imponibile unicamente dall'anno in cui compie il 18.mo anno di età (art. 8 LT).

Su un eventuale reddito da attività lucrativa indipendente, il minorenni è per contro sempre tassato separatamente, *indipendentemente* dalla sua età.

Per l'imposta federale diretta sul reddito derivante da attività lucrativa indipendente o dipendente, il figlio è sempre tassato separatamente, a prescindere dalla sua età.

## 2 Deduzione per figli

### 2.1 Imposta cantonale

Con la modifica di legge del 22 settembre 2008, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, il limite d'età per beneficiare della deduzione sociale per figli a tirocinio o agli studi è stato innalzato da 25 anni a 28 anni. Tale norma è quindi applicabile soltanto dal periodo fiscale 2009.

Secondo l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT la deduzione è ammessa per ogni figlio:

- minorenni, oppure
- a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età,<sup>1</sup>

al cui sostentamento il contribuente provvede.

---

<sup>1</sup> Nei periodi fiscali precedenti l'anno 2009 la deduzione è data per ogni figlio a tirocinio o agli studi, fino al 25.mo anno di età.

Per la concessione della deduzione fa stato la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT).

In deroga al precedente capoverso per i figli nati entro il 31 dicembre 2002, la deduzione è ammessa anche nell'anno in cui raggiungono i 18 anni, rispettivamente, se a tirocinio o agli studi, fino ai 25 anni di età (art. 34 cpv. 4 LT).

Nella sentenza CDT no. 80.2007.15 pubblicata in RDAT (I/2008 pag. 893) è riaffermata la possibilità che a livello cantonale sia mantenuta la possibilità di suddividere questa deduzione quando i figli sono maggiorenni (a tirocinio o agli studi) e pertanto cade la deduzione degli alimenti dal reddito del genitore che li versa.

Nei rapporti intercantionali e internazionali la deduzione è accordata proporzionalmente ai redditi netti (art. 34 cpv. 5 LT).

In caso di assoggettamento che non copre tutto il periodo fiscale (periodo corto), ai fini della determinazione del reddito imponibile, la deduzione è accordata proporzionalmente alla durata del periodo di assoggettamento (art. 50 cpv. 3 LT).

Il figlio minorenni, al cui sostentamento il contribuente provvede, ma non quello maggiorenne a tirocinio o agli studi, dà pure diritto alla deduzione sociale dalla sostanza di fr. 30'000 prevista dall'art. 48 lett. b) LT.

## 2.2 Imposta federale diretta

La deduzione per figli (art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD) è concessa per ogni figlio ancora minorenni alla fine del periodo di tassazione o dell'assoggettamento. La deduzione può inoltre essere fatta valere anche per i figli che hanno già raggiunto il 18.mo anno d'età sempre che seguano una formazione (a tirocinio o agli studi). E' dato sostentamento quando il contribuente spende annualmente almeno un importo pari a quello della deduzione accordatagli a tale titolo per il figlio e questi dipenda da questo contributo.

## 3 Deduzione per persone bisognose

### 3.1 In generale

Gli articoli 34 cpv. 1 lett. b) LT e 213 cpv. 1 lett. b) LIFD definiscono la persona bisognosa: "*persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede*".

La deduzione per persone bisognose può quindi essere rivendicata per le persone che, momentaneamente o durevolmente, sono impossibilitate a far fronte al loro sostentamento per il quale il contribuente vi partecipa annualmente con un importo almeno pari a quello della deduzione accordatagli a tale titolo.

La deduzione non è data in caso di sostentamento del figlio disoccupato.

Per la concessione della deduzione fa stato la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT e 213 cpv. 2 LIFD).

Nei rapporti intercantionali e internazionali la deduzione è accordata proporzionalmente ai redditi netti (art. 34 cpv. 5 LT).

In caso di assoggettamento che non copre tutto il periodo fiscale, ai fini della determinazione del reddito imponibile la deduzione è accordata proporzionalmente alla durata del periodo di assoggettamento (art. 50 cpv. 3 LT e 213 cpv. 3 LIFD).

Il contribuente che ha diritto alla deduzione degli art. 34 cpv. 1 lett. b) LT e 213 cpv. 1 lett. b) LIFD, ha pure diritto alla deduzione dei seguenti oneri, se da lui sopportati per conto della persona bisognosa:

- premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e gli infortuni, interessi sui capitali a risparmio, entro i limiti degli art. 32 cpv. 1 lett. g) LT e 212 cpv. 1 LIFD;
- le spese per malattia e infortunio o disabilità, entro i limiti degli art. 32 cpv. 1 lett. i) e l) LT e 33 cpv. 1 lett. h) e h<sup>bis</sup>) LIFD.

La deduzione è in questi casi ammessa solo per la parte che eccede la deduzione per persona bisognosa. (vedi “Esempio” a pagina 5 della Circolare DdC N. 9/2005 “Deduzione delle spese di malattia, infortunio e per disabilità”)

### 3.2 Requisiti per la deducibilità

La deduzione è ammessa per l'imposta cantonale se:

- la persona bisognosa è residente in Svizzera;
- il contribuente provvede al sostentamento della persona bisognosa, ossia quando egli spende (rende plausibile di aver speso) almeno il minimo previsto dall'art. 34 cpv. 1 lett. b) LT all'anno per persona bisognosa; il massimo deducibile ammonta comunque all'importo previsto dallo stesso articolo.

Per l'imposta federale diretta se:

- il contribuente provvede al sostentamento della persona bisognosa, ossia quando egli spende (rende plausibile di aver speso) almeno l'ammontare pari alla deduzione prevista all'art. 213 cpv. 1 lett. b) LIFD all'anno per persona bisognosa.

Sempre in relazione all'IFD, il contribuente divorziato, separato legalmente o di fatto può rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico per il mantenimento del figlio maggiorenne (a tirocinio o agli studi), affidato all'altro coniuge, per il quale il contribuente non ha diritto alla deduzione degli alimenti. Il genitore affidatario continua a beneficiare della deduzione per figli minorenni o agli studi (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD) sempre che spenda per il sostentamento del figlio almeno un importo pari a quello della deduzione (vedi punto 2.2). In effetti la legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli e quella per persone bisognose (sentenza CDT no. 80.2007.15, pubblicata in RDAT I/2008, pag. 893)

### 3.3 Deduzione non ammessa

La deduzione per persone bisognose non può essere fatta valere per:

- il coniuge o il partner registrato tassati congiuntamente;
- i figli per i quali è già stata accordata la deduzione in base agli art. 34 cpv. 1 lett. a) LT e 213 cpv. 1 lett. a) LIFD.

## 4 Deduzione per figli agli studi (solo IC)

Dal periodo fiscale 2009, l'art. 34 cpv. 1 lett. c) LT prevede la deduzione per figli agli studi per ogni figlio fino al 28.mo anno di età (precedentemente fino al 25.mo anno di età) al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre il periodo dell'obbligo.

Le modalità richieste per beneficiare di questa deduzione sono trattate in modo dettagliato in una specifica circolare della DdC.

In caso di separazione dei genitori, a livello cantonale, è possibile suddividere questa deduzione quando i figli sono maggiorenni e pertanto cade la deduzione degli alimenti dal reddito del genitore che li versa (sentenza CDT no. 80.2007.15, pubblicata in RDAT I/2008, pag. 893).

Per l'imposta federale diretta non è prevista alcuna deduzione.

## 5 Aliquota d'imposta sul reddito

### 5.1 Aliquota di base (art. 35 cpv. 1 LT e 214 cpv. 1 LIFD)

L'aliquota base è applicabile alle persone sole che non convivono con figli a carico o persone bisognose al cui sostentamento esse provvedono.

### 5.2 Aliquota attenuata (art. 35 cpv. 2 LT e 214 cpv. 2 LIFD)

L'aliquota attenuata è applicabile:

- ai coniugi e ai partner registrati viventi in comunione domestica;
- ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, così come ai partner registrati separati di fatto o in unione domestica sciolta che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi <sup>2</sup> oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.

---

<sup>2</sup> Per l'imposta cantonale fino al 28.mo anno di età (periodo fiscale 2008 e precedenti: fino al 25.mo anno di età).

## **6 Trattamento fiscale degli alimenti**

### **6.1 In generale**

La LT e la LIFD prevedono la deducibilità degli alimenti presso il debitore (art. 32 cpv. 1 lett. c) LT e 33 cpv. 1. lett. c) LIFD) e l'imponibilità presso il beneficiario (art. 22 cpv. 1 lett. f) LT e 22 lett. f) LIFD).

Da notare che secondo il diritto civile (art. 126 CCS.) i contributi per il mantenimento possono essere versati sia sotto forma di rendita sia di liquidazione in capitale.

Secondo giurisprudenza (vedi sentenza CDT pubblicata nella RTT 1982, pag. 582/583) il pagamento degli alimenti effettuati sotto forma di liquidazione in capitale non può essere dedotto presso il coniuge che deve la liquidazione, né imposto presso il beneficiario della liquidazione, perché la deducibilità degli alimenti presuppone la caratteristica dell'onere permanente e non il versamento "una tantum". Tale principio è stato confermato anche dal Tribunale federale che in una più recente sentenza (DTF 125 II 183) ha parificato il versamento in capitale a un rimborso di un debito fondato sul diritto di famiglia e come tale non deducibile ai sensi degli art. 33 lett. c) LT e 34 lett. c) LIFD. Si rileva inoltre che anche se pagato sotto forma di acconti, il contributo alimentare versato in capitale non è imponibile presso il beneficiario.

La liquidazione di contributi alimentari arretrati a favore dell'altro coniuge o del figlio minorenni è imponibile in virtù dell'art. 37 LT e 37 LIFD.

### **6.2 Imponibilità**

Secondo gli art. 22 cpv. 1 lett. f) LT e 22 lett. f) LIFD sono imponibili:

- gli alimenti percepiti dal contribuente divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti percepiti dal partner registrato separato di fatto o dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata;
- gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (minorenni).

### **6.3 Deducibilità**

Secondo gli art. 32 cpv. 1 lett. c) LT e 33 cpv. 1. lett. c) LIFD sono deducibili:

- gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati dal partner registrato dopo la separazione di fatto o lo scioglimento dell'unione domestica registrata;
- gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (minorenni).



## 7. Autorità parentale

L'autorità parentale può essere attribuita congiuntamente ai genitori divorziati o separati (art. 133 cpv. 3 CC) e ai genitori non coniugati (art. 298a cpv. 1 CC).

Riguardo alla possibilità di attribuire l'autorità parentale congiuntamente a genitori non coniugati, separati o divorziati, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha emanato un'apposita circolare (circolare n. 7/99 del 20 gennaio 2000 / periodo fiscale 1999-2000).

## 8. Entrata in vigore

La presente circolare abroga la precedente n. 18/2005 (non pubblicata) ed è immediatamente applicabile.

Divisione delle contribuzioni  
Il Direttore:

Lino Ramelli

### Allegati

- A Imposizione dei genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili che vivono in due **economie domestiche distinte, senza custodia** alternata del figlio
- B Imposizione dei genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili che vivono in due **economie domestiche distinte, con custodia** alternata del figlio
- C Imposizione dei genitori celibi o nubili che **vivono in comunione domestica**

Allegato A

**Imposizione dei genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili che vivono in due economie domestiche distinte, senza custodia alternata del figlio**

	<b>Genitore A versa gli alimenti il figlio convive con l'altro genitore (B)</b>	<b>Genitore B riceve gli alimenti e convive con il figlio</b>
<p><b><u>Deduzioni per figli</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>figli minorenni</li> <li>figli maggiorenni a tirocinio o agli studi</li> </ul> <p><b><u>Deduzioni per persone bisognose</u></b></p> <p>Genitore A che versa alimenti a figli maggiorenni</p> <p><b><u>Deduzioni per figli agli studi</u></b></p>	<p><b>no</b> *1 (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT) (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p> <p><b>no</b> *2 (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT) (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p> <p><b>sì</b> *3 (solo IFD) (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p> <p><b>no</b> *2 (solo IC) (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT)</p>	<p><b>sì</b> *1 (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT) (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p> <p><b>sì</b> *2 (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT) (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p> <p><b>no</b></p> <p><b>sì</b> *2 (solo IC) (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT)</p>
<p><b><u>Alimenti</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alimenti dal Genitore A al genitore B</li> <li>alimenti per figli minorenni</li> <li>alimenti per figli maggiorenni a tirocinio o agli studi</li> </ul>	<p><b>ducibili</b> (art. 32 cpv. 1 lett. c) LT) (art. 33 cpv. 1 lett. c) LIFD)</p> <p><b>ducibili</b> (art. 32 cpv. 1 lett. c) LT) (art. 33 cpv. 1 lett. c) LIFD)</p> <p><b>non deducibili</b> (art. 32 cpv. 1 lett. c) LT) (art. 33 cpv. 1 lett. c) LIFD)</p>	<p><b>imponibili</b> (art. 22 lett. f) LT) (art. 23 lett. f) LIFD)</p> <p><b>imponibili</b> (art. 22 lett. f) LT) (art. 23 lett. f) LIFD)</p> <p><b>non imponibili</b> (art. 22 lett. f) LT) (art. 23 lett. f) LIFD)</p>

	<b>Genitore A versa gli alimenti il figlio convive con l'altro genitore (B)</b>	<b>Genitore B riceve gli alimenti e convive con il figlio</b>
<b><u>Aliquota d'imposta sul reddito</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• genitori con figli minorenni</li> </ul>	<b>aliquota di base</b> (art. 35 cpv. 1 LT) (art. 214 cpv. 1 LIFD)	<b>aliquota attenuata</b> *4 (art. 35 cpv. 2 LT) (art. 214 cpv. 2 LIFD)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• genitori con figli maggiorenni a tirocinio o agli studi</li> </ul>	<b>aliquota di base</b> (art. 35 cpv. 1 LT) (art. 214 cpv. 1 LIFD)	<b>aliquota attenuata</b> *5 (art. 35 cpv. 2 LT) (art. 214 cpv. 1 LIFD)

\*1 Una sola persona ha diritto alla deduzione per figli: quella che si vede tassato il reddito destinato al sostentamento del figlio. Non può infatti pretendere tale deduzione il genitore che può detrarre dal proprio reddito imponibile gli alimenti pagati.

\*2 Deduzione accordata al genitore che provvede al sostentamento.  
Per l'imposta cantonale, se entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita tra i genitori.

\*3 Per l'IFD il genitore che paga gli alimenti al figlio maggiorenne (a tirocinio o agli studi) che vive presso l'altro genitore, può chiedere la deduzione per persone bisognose a carico.

\*4 Il genitore cui è affidato il figlio provvede "fiscalmente" al suo mantenimento perché è imposto per gli alimenti ricevuti dall'altro coniuge per il sostentamento del figlio.

\*5 Al genitore cui è affidato il figlio maggiorenne agli studi è concessa l'aliquota attenuata se, oltre agli alimenti incassati dall'altro genitore per il figlio, partecipa al mantenimento del figlio con almeno un importo pari alla deduzione accordata per i figli a carico.

**Allegato B****Imposizione dei genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili che vivono in due economie domestiche distinte, con custodia alternata del figlio e senza corresponsione di alimenti**

N.B. nel caso in cui un genitore versa un contributo finanziario (alimenti) all'altro genitore il caso è da trattare come se non ci fosse custodia alternata! La tabella da utilizzare è quella dell'allegato A.

	<b>Genitore con ruolo maggiore nella custodia *<sup>1</sup></b>	<b>Genitore con ruolo minore nella custodia *<sup>1</sup></b>
<p><b><u>Deduzioni per figli</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>figli minorenni</li> <li>figli maggiorenni a tirocinio o agli studi</li> </ul>	<p><b>sì</b> (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p> <p><b>sì *<sup>2</sup></b> (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p>	<p><b>no</b> (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p> <p><b>no *<sup>2</sup></b> (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p>
<p><b><u>Deduzioni per figli agli studi</u></b></p>	<p><b>sì *<sup>2</sup> (solo IC)</b> (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT)</p>	<p><b>no *<sup>2</sup> (solo IC)</b> (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT)</p>
<p><b><u>Alimenti</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alimenti dal Genitore A al genitore B</li> <li>alimenti per figli minorenni</li> <li>alimenti per figli maggiorenni a tirocinio o agli studi</li> </ul>	<p><i>Qualora uno dei genitori versi un contributo finanziario all'altro, questo caso è considerato come se non ci fosse una custodia alternata.</i></p> <p><i>In questo caso il trattamento fiscale deve essere risolto in base ai normali criteri indicati nell'allegato A.</i></p>	

	<b>Genitore con ruolo maggiore nella custodia <sup>*1</sup></b>	<b>Genitore con ruolo minore nella custodia <sup>*1</sup></b>
<p><b><u>Aliquote d'imposta sul reddito</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• genitori con figli minorenni</li> <li>• genitori con figli maggiorenni a tirocinio o agli studi (IC: dal 2009 fino al 28.mo anno di età; prima fino al 25.mo anno)</li> </ul>	<p><b>aliquota attenuata</b> (art. 35 cpv. 2 LT) (art. 214 cpv. 2 LIFD)</p> <p><b>aliquota attenuata</b> (art. 35 cpv. 2 LT) (art. 214 cpv. 2 LIFD)</p>	<p><b>aliquota di base</b> (art. 35 cpv. 1 LT) (art. 214 cpv. 1 LIFD)</p> <p><b>aliquota di base</b> (art. 35 cpv. 1 LT) (art. 214 cpv. 1 LIFD)</p>

<sup>\*1</sup> In caso di custodia effettiva della stessa importanza, il criterio determinante per la concessione della deduzione per figli e per la scelta della tariffa è quello del reddito più elevato.

<sup>\*2</sup> Per l'imposta cantonale se entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita tra i genitori.

**Allegato C****Imposizione dei genitori celibi e nubili che vivono in comunione domestica**

	<b>Genitore A è l'unico che ha un reddito oppure versa un contributo finanziario più elevato *<sup>1</sup></b>	<b>Genitore B non dispone di alcun reddito oppure versa un contributo finanziario meno elevato *<sup>1</sup></b>
<p><b><u>Deduzioni per figli</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• figli minorenni</li> <li>• figli maggiorenni a tirocinio o agli studi</li> </ul>	<p><b>sì</b> (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p> <p><b>sì *<sup>2</sup></b> (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p>	<p><b>no</b> (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p> <p><b>no *<sup>2</sup></b> (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT (art. 213 cpv. 1 lett. a) LIFD)</p>
<p><b><u>Deduzioni per persone bisognose</u></b></p> <p>Genitore A che versa alimenti a figli maggiorenni</p>	<p><b>no</b></p>	<p><b>no</b></p>
<p><b><u>Deduzioni per figli agli studi</u></b> Solo imposta cantonale!</p>	<p><b>sì *<sup>2</sup> (solo IC)</b> (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT)</p>	<p><b>no *<sup>2</sup> (solo IC)</b> (art. 34 cpv. 1 lett. a) LT)</p>
<p><b><u>Alimenti</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alimenti dal Genitore A al genitore B</li> <li>• alimenti per figli minorenni</li> <li>• alimenti per figli maggiorenni a tirocinio o agli studi</li> </ul>	<p><b>non deducibili</b> (art. 32 cpv. 1 lett. c) LT (art. 33 cpv. 1 lett. c) LIFD)</p> <p><b>non deducibili *<sup>3</sup></b> (art. 32 cpv. 1 lett. c) LT (art. 33 cpv. 1 lett. c) LIFD)</p> <p><b>non deducibili</b> (art. 32 cpv. 1 lett. c) LT (art. 33 cpv. 1 lett. c) LIFD)</p>	<p><b>non imponibili</b> (art. 22 lett. f) LT (art. 23 lett. f) LIFD)</p> <p><b>non imponibili</b> (art. 22 lett. f) LT (art. 23 lett. f) LIFD)</p> <p><b>non imponibili</b> (art. 22 lett. f) LT (art. 33 cpv. 1 lett. c) LIFD)</p>

	<b>Genitore A è l'unico che ha un reddito oppure versa un contributo finanziario più elevato <sup>*1</sup></b>	<b>Genitore B non dispone di alcun reddito oppure versa un contributo finanziario meno elevato <sup>*1</sup></b>
<p><b><u>Aliquote d'imposta sul reddito</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• genitori con figli minorenni</li> <li>• genitori con figli maggiorenni a tirocinio o agli studi (IC: dal 2009 fino al 28.mo anno di età; prima fino al 25.mo anno)</li> </ul>	<p><b>aliquota attenuata</b> (art. 35 cpv. 2 LT) (art. 214 cpv. 2 LIFD)</p> <p><b>aliquota attenuata</b> (art. 35 cpv. 2 LT) (art. 214 cpv. 2 LIFD)</p>	<p><b>aliquota di base</b> (art. 35 cpv. 1 LT) (art. 214 cpv. 1 LIFD)</p> <p><b>aliquota di base</b> (art. 35 cpv. 1 LT) (art. 214 cpv. 1 LIFD)</p>

<sup>\*1</sup> in generale è il genitore che consegue il reddito più elevato. In caso di parità di contributi finanziari dei due genitori, il criterio sussidiario determinante per la concessione della deduzione per figli, per figli agli studi e per l'aliquota applicabile è quello della maggior custodia effettiva.

<sup>\*2</sup> per l'imposta cantonale, se entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la deduzione può essere ripartita tra i genitori

<sup>\*3</sup> nessuna deduzione per il contributo di mantenimento (alimenti) perché il contribuente beneficia già della deduzione per figli.